



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio ...	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Claudio Colombo.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 17/04/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

### Fatto

Con ricorso pervenuto il 18 ottobre 2011 la ricorrente società ha lamentato la circostanza che la banca resistente avrebbe provveduto illegittimamente ad effettuare a suo carico una segnalazione in CAI.

Tale segnalazione le avrebbe causato ingenti danni economici, conseguenti alla revoca di affidamenti che la ricorrente avrebbe avuto presso altri intermediari.

Più precisamente, essa ha esposto di avere tratto, sul proprio conto corrente intrattenuto presso la resistente, quattro assegni privi di copertura, datati tra il 30 dicembre 2009 ed il 7 gennaio 2010; tuttavia, in epoca tempestiva rispetto al termine di 60 giorni di cui al primo comma dell'art. 8, l. 386/1990, essa avrebbe provveduto a fornire allo stabilimento della trattaria prova idonea dell'avvenuto

pagamento degli assegni, sicché la segnalazione in CAI non avrebbe dovuto essere effettuata.

Nelle sue controdeduzioni l'intermediaria ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda.

Sempre in via preliminare, la banca ha eccepito la tardività del ricorso, in quanto la ricorrente aveva già provveduto a proporre reclamo in data 29 marzo 2010, reclamo al quale era seguita risposta negativa della banca in data 16 aprile 2010, sicché il ricorso del 18 ottobre 2011 sarebbe da considerarsi tardivo, alla stregua di quanto previsto dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, emanate dalla Banca d'Italia. Secondo la resistente, infatti, non dovrebbe tenersi conto del nuovo reclamo presentato dalla ricorrente in data 13 luglio 2011, in quanto sostanzialmente di tenore identico a quello del 29 marzo 2010.

Nel merito la resistente ha comunque rilevato che la documentazione prodotta dalla ricorrente (nella specie: quietanze di pagamento) non sarebbe stata conforme a quanto previsto dal terzo comma del menzionato art. 8, l. 386/1990, con conseguente inaccogliibilità della domanda.

### **Diritto**

Le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente non sono fondate.

Quanto alla prima (di irricevibilità del ricorso per genericità della domanda) va ricordato che, coerentemente con la sua natura di sistema alternativo di risoluzione delle controversie, l'Arbitro Bancario e Finanziario ha facoltà di fornire un'interpretazione delle domande che gli vengono sottoposte, non necessariamente legata al dato squisitamente letterale delle stesse.

Nel caso di specie la ricorrente, oltre a lamentare l'illegittimità della condotta della resistente (il che di per sé consentirebbe comunque al Collegio di pronunciarsi mediante una decisione di mero accertamento), ha comunque allegato di avere subito dei danni in conseguenza di detta condotta ritenuta illegittima, sicché può ritenersi implicita nel ricorso una domanda risarcitoria, sia pure non quantificata mediante l'individuazione dell'entità del preteso danno.

Quanto alla seconda eccezione (di tardività del ricorso), ritiene il Collegio che l'avvenuta presentazione di un secondo reclamo (nella specie, quello del 13 luglio

2011) consenta nel caso di specie la proposizione del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario, entro il termine annuale individuato dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, emanate dalla Banca d'Italia, termine decorrente da detto secondo reclamo.

Ciò premesso, il Collegio ritiene comunque che il ricorso non meriti accoglimento.

La norma, la cui applicazione è in discussione (e cioè il terzo comma dell'art. 8, l. 386/1990), recita testualmente: "La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto".

Nel caso di specie, è documentato che le sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze presentate dalla ricorrente non risultano in nessun caso autenticate; invero, la ricorrente ha consegnato allo stabilimento trattario, oltre alle quietanze con firme non autenticate, due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, con sottoscrizione autenticata da un dipendente comunale incaricato dal Sindaco, attestanti semplicemente che "i moduli allegati sono stati sottoscritti da me stesso", senza che tuttavia dalle stesse si evinca un minimo riferimento o collegamento alle quietanze di pagamento.

Ciò consente senz'altro di escludere che nel caso di specie siano state rispettate le formalità individuate dalla norma testé riportata.

Ciò premesso, erra peraltro la ricorrente anche quando ritiene che la formalità dell'autenticazione della firma apposta in calce alla quietanza riguardi solo l'ipotesi del pagamento tardivo della somma portata nell'assegno, a seguito di protesto.

È infatti pacifico (cfr. in proposito i precedenti costituiti da Collegio di Napoli 12 maggio 2010, dec. n. 353; e Collegio di Roma n. 1562/2010) che la prova dell'avvenuto pagamento tardivo del titolo vada fornita mediante quietanza con firma autenticata sia in caso di avvenuto protesto dell'assegno, sia allorché – come nel caso di specie – il protesto non è stato levato.

Ed altrettanto pacifico è inoltre il principio secondo il quale l'obbligo di segnalazione sorge in capo alla banca trattaria "ogni qual volta essa non riceva



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

notizia dell'avvenuto pagamento tardivo del titolo nei tempi e nelle forme stabilite (...), a nulla rilevando il fatto che il titolo sia stato effettivamente pagato dal traente" (così, Collegio di Roma, dec. n. 413/2010).

Sulla scorta di quanto precede emerge dunque che la condotta dell'intermediaria è da considerarsi esente dai profili di illegittimità rilevati dalla ricorrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS